

REGOLAMENTO UNICO DI GESTIONE

Il presente Regolamento Unico di Gestione, depositato presso l'Archivio Prospetti della Consob in data 16 Febbraio 2006, è traduzione fedele del Regolamento Unico di Gestione depositato presso il Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg in data 3 febbraio 2006.

Nord Est Asset Management- Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

ARTICOLO 1 – IL FONDO

NORD EST FUND (di seguito denominato il "Fondo") è un Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ai sensi della legge del 20 dicembre 2002 del Granducato di Lussemburgo. Il Fondo è organizzato in ossequio alle disposizioni della Parte I della legge Lussemburghese del 20 dicembre 2002 sugli organismi d'investimento collettivo (la "Legge") nella forma di un fondo comune d'investimento di tipo aperto ("*fonds commun d'investissement*") inteso come comproprietà non costituita di valori mobiliari e di altre attività autorizzati dalla legge. La responsabilità degli investitori si limita all'importo sottoscritto.

Il Fondo è suddiviso in diversi Comparti separati. Le attività dei Comparti appartengono ai detentori delle quote (i "Sottoscrittori") del relativo Comparto e sono amministrate in via esclusiva a nome collettivo dei sottoscrittori da *NORD EST ASSET MANAGEMENT*, una società a responsabilità limitata costituita il 19 maggio 1999, avente durata indeterminata, ai sensi della legislazione del Granducato di Lussemburgo (di seguito denominata la "Società di gestione"). Ogni Comparto costituisce un insieme a sé stante di attività (investite in conformità alle specifiche caratteristiche di investimento applicabili al Comparto) e passività. Ne consegue che ogni Comparto opera quindi come una singola entità e pertanto il valore di una data quota dipende dal Comparto o dalla corrispondente categoria di pertinenza. Il consiglio di amministrazione può creare tanti Comparti quanti ritenga necessario in base ai criteri determinati dallo stesso Consiglio. Nell'ambito di ogni singolo Comparto, il consiglio di amministrazione ha facoltà di creare diverse categorie e/o sottocategorie (di seguito le "Categorie" e le "Sottocategorie") che possono contraddistinguersi in base alla politica di distribuzione (quote a distribuzione - quote ad accumulazione), alla valuta di riferimento, al livello di commissione, e/o eventuali altre caratteristiche determinate dal consiglio di amministrazione. Le informazioni riguardanti siffatta creazione o modifica saranno formalizzate per mezzo di una appendice al presente prospetto.

Le attività del Fondo saranno perciò ripartite tra vari portafogli (i "Comparti") appartenenti a tutti i detentori di quote (i "Sottoscrittori") del relativo Comparto. Ciascun comparto corrisponde a quote di un determinato Comparto o di una determinata Categoria o Sottocategoria. I detentori di quote di un dato Comparto o di una data Categoria o Sottocategoria hanno uguali diritti tra di loro nell'ambito di tale Comparto, Categoria o Sottocategoria proporzionalmente alla loro partecipazione negli stessi.

La particolare politica di investimento e le caratteristiche di ognuno dei Comparti disponibili sono elencate nel capitolo "Comparti disponibili e politiche di investimento" del Prospetto informativo.

Le attività del Fondo sono separate da quelle della Società di gestione e sono tenute in custodia da CACEIS Bank Luxembourg che funge inoltre da agente amministrativo centrale del Fondo (di seguito denominata la "Banca depositaria" e/o "l'Agente amministrativo centrale").

Acquistando quote (le "Quote) del Fondo, ogni sottoscrittore accetta integralmente il presente Regolamento unico di gestione che, unitamente ai contratti di cui all'articolo 3, determinano il rapporto contrattuale tra Sottoscrittori, Società di gestione e Banca depositaria. Il presente Regolamento unico di gestione sarà depositato presso il *Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg*. Avviso dell'avvenuto deposito delle modifiche riguardanti il Regolamento unico di gestione e dello stesso Regolamento presso il *Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg* sarà pubblicato nel *Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations de Luxembourg*.

Il presente Regolamento sarà applicato al Fondo *in toto* e/o ad ogni Comparto, Categoria o Sottocategoria delle quote disponibili nel presente Fondo.

ARTICOLO 2 – LA SOCIETÀ DI GESTIONE

NORD EST ASSET MANAGEMENT è la Società di gestione del Fondo. La Società di gestione ha forma di società anonima (*société anonyme*) ai sensi della legislazione de la Granducato di Lussemburgo ed ha sede legale in Lussemburgo. La Società di gestione gestisce le attività del Fondo in conformità con le disposizioni del Regolamento di gestione in nome proprio ma al solo beneficio e nell'interesse esclusivo dei sottoscrittori del Fondo.

Il consiglio di amministrazione della Società di gestione stabilisce la politica d'investimento del Fondo in coerenza con l'obiettivo definito all'articolo 5 e i limiti di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

Il consiglio di amministrazione della Società di gestione è investito dei più ampi poteri per amministrare e gestire il Fondo entro i limiti definiti all'articolo 6 del presente regolamento, ed in particolare, ma senza esservi limitato, per acquistare, vendere, sottoscrivere, scambiare e ricevere valori ed esercitare tutti i diritti connessi sia direttamente che indirettamente alle attività del Fondo.

L'assemblea generale annua della Società di gestione si tiene il secondo mercoledì del mese di maggio alle ore 14:00 o, qualora tale giorno non sia un giorno feriale nel settore bancario in Lussemburgo, il primo giorno feriale successivo.

Alla Società di gestione spetta una commissione di gestione annuale, pagabile mensilmente, pari al 2,5% della media del valore patrimoniale netto di ogni singolo comparto. L'aliquota attuale della commissione di gestione è precisata nel prospetto informativo.

Purché venga sostituita da un'altra società di gestione, la Società di gestione sarà revocata previo avviso scritto datole dalla Banca depositaria nei seguenti casi:

- (a) liquidazione o fallimento della Società di gestione o nomina di un curatore per l'amministrazione dei suoi beni; o
- (b) per ragioni valide e sufficienti, la Banca depositaria ritiene e dichiara per iscritto che è auspicabile nell'interesse dei Sottoscrittori la sostituzione della Società di gestione; o ancora
- (c) un gruppo di Sottoscrittori, rappresentanti almeno il 50% del valore delle quote in circolazione (ad esclusione cioè di quelle detenute o considerate detenute dalla Società di gestione), chiede per iscritto alla Banca depositaria di revocare la Società di gestione.

La Società di gestione può nominare a proprie spese un gestore finanziario per il Fondo (di seguito il "Gestore") incaricato di fornire i consigli d'investimento, assicurare le funzioni di gestione e gli altri servizi concordati per iscritto tra la Società di gestione e il Gestore del Fondo.

ARTICOLO 3 LA BANCA DEPOSITARIA E L'AGENTE AMMINISTRATIVO CENTRALE

La Società di gestione nomina e revoca il soggetto depositario delle attività del Fondo. La *CACEIS Bank Luxembourg*, una società organizzata ed autorizzata ai sensi della legislazione lussemburghese a svolgere attività bancaria, con sede legale in Lussemburgo, è stata nominata Banca depositaria del Fondo.

La Banca depositaria custodisce tutti i valori e tutte le altre attività del Fondo a nome dei sottoscrittori del Fondo. La Banca depositaria può, previo accordo della Società di gestione, affidare in tutto o in parte le attività sottoposte alla sua custodia ad altre banche o altri enti finanziari. La stessa può depositare i valori su conti fungibili o non fungibili presso le società di compensazione scelte dalla Banca depositaria con l'assenso della Società di gestione. La Banca depositaria è autorizzata ad alienare attività del Fondo ed effettuare pagamenti a terzi per conto del Fondo solo dopo aver ricevuto le relative istruzioni dalla Società di gestione o dal/dagli agente/i da essa incaricato/i. Una volta ricevute queste istruzioni, e a condizione che esse siano conformi al presente Regolamento di gestione, agli accordi stretti tra la Società di gestione e la stessa Depositaria nonché alle leggi applicabili, la Banca depositaria eseguirà tutte le transazioni riguardanti le attività del Fondo.

La Banca depositaria si farà carico delle proprie funzioni e responsabilità in conformità alla legge del 20 dicembre 2002 relativa agli organismi di investimento collettivo e successive modifiche. In particolare, essa dovrà:

- (a) assicurare che le operazioni di vendita, emissione, rimborso, scambio e annullamento delle quote effettuate per conto del Fondo o dalla Società di gestione siano effettuate in conformità alla legge ed al presente Regolamento di gestione;
- (b) accertarsi che il valore delle quote sia calcolato nel rispetto della legge e del presente Regolamento di gestione;
- (c) eseguire le istruzioni della Società di gestione, salvo il caso in cui tali istruzioni siano contrarie alla legge applicabile e alle disposizioni del presente Regolamento di gestione;
- (d) far sì che, nelle operazioni che riguardano le attività del Fondo, qualsiasi compenso dovuto sia corrisposto entro i termini di liquidazione abituali;
- (e) accertarsi che i redditi del Fondo siano impiegati come previsto dal presente Regolamento di gestione.

La Banca depositaria non può rinunciare al proprio incarico fintantoché non viene designata una nuova banca depositaria; tale nomina deve intervenire entro due mesi dalla data in cui la Banca depositaria ha notificato la sua intenzione di recedere dal proprio incarico. La rinuncia della Banca depositaria deve prendere effetto nello stesso momento in cui la nuova banca depositaria rileva l'incarico.

Conformemente agli accordi stipulati tra la Banca depositaria e l'Amministrazione centrale, la banca *CACEIS Bank Luxembourg* funge anche da agente amministrativo, agente domiciliatario, agente di registrazione, agente di trasferimento e agente di pagamento del Fondo (di seguito denominata in tale funzione "Agente amministrativo centrale"). In qualità di Agente amministrativo centrale, la *CACEIS Bank Luxembourg* fornisce una serie di servizi amministrativi delegatili dalla Società di gestione, come la registrazione (emissione) ed il trasferimento delle Quote del Fondo. Essa assiste inoltre alla preparazione e all'elaborazione con le autorità competenti delle relazioni finanziarie.

La *CACEIS Bank Luxembourg* può delegare, sotto la sua intera responsabilità, la totalità o parte delle sue funzioni di Agente amministrativo centrale ad un soggetto terzo lussemburghese, previo assenso degli organi competenti del Fondo.

La Banca depositaria e l'Agente amministrativo centrale sono autorizzati a percepire un compenso in base alle intese concordate di volta in volta tra la Società di gestione, la Banca depositaria e l'Agente amministrativo centrale. I compensi e gli oneri della Banca depositaria e dell'Agente amministrativo centrale sono a carico del Fondo e devono essere conformi alla prassi lussemburghese.

L'eventuale responsabilità della Banca depositaria e dell'Agente amministrativo centrale nei confronti della Società di gestione, dei Sottoscrittori o di terzi in caso di pregiudizio da questi subito in conseguenza dell'inadempimento di propri obblighi sarà determinata in base alla legge del Granducato di Lussemburgo.

ARTICOLO 4 – IL GESTORE

La Società di gestione può nominare a proprie spese un gestore finanziario per il Fondo (di seguito il "Gestore") incaricato di fornire i consigli d'investimento, assicurare le funzioni di gestione e gli altri servizi concordati per iscritto tra la Società di gestione e tale Gestore. Ai fini dell'incarico attribuitogli, il Gestore può decidere, sotto la propria piena responsabilità, di farsi assistere da uno o più consulenti/gestori finanziari.

Tale accordo può dar luogo ad eventuali compensi che saranno posti a carico del Fondo e saranno regolati dai termini e dalle condizioni che le parti riterranno appropriate. Independentemente dall'esistenza o meno di un tale accordo, la Società di gestione resta in definitiva unica responsabile della gestione patrimoniale del Fondo.

ARTICOLO 5 – OBIETTIVO E POLITICA D'INVESTIMENTO

Conformemente ai disposti dell'articolo 41 della Legge, gli investimenti del Fondo vengono effettuati principalmente in valori mobiliari. L'obiettivo del Fondo è la rivalutazione del capitale investito e, per taluni Comparti, a seconda del caso, la produzione di reddito. I Gestori prescelti provvedono a mantenere un livello di rischio prudente che predilige la crescita, ma tiene in debito conto l'esigenza di preservare il capitale e il reddito accumulato.

Al fine di offrire agli investitori una varietà di alternative di investimento, il Fondo può essere suddiviso in diversi Sottofondi o Comparti (di seguito i "Comparti"), ciascuno dei quali è dotato di un patrimonio proprio. I Comparti possono differenziarsi in base all'obiettivo principale che perseguono (area geografica, settore economico, valuta, ecc.).

La Società di gestione può decidere di creare nuovi Comparti, sciogliere Comparti esistenti o modificarne l'obiettivo e la politica d'investimento, purché ne venga data previamente opportuna notificazione ai Sottoscrittori e la versione attuale del Prospetto informativo del Fondo sia emendata di conseguenza mediante integrazione di un supplemento o pubblicazione di una versione riveduta del prospetto.

Dal momento che l'investimento nei vari Comparti del Fondo è soggetto ai normali rischi del mercato, il conseguimento degli obiettivi dichiarati non può essere garantito con certezza assoluta.

Ai fini delle relazioni finanziarie del Fondo, il valore patrimoniale netto del Fondo è espresso in Euro.

ARTICOLO 6 – LIMITI D'INVESTIMENTO, TECNICHE E STRUMENTI FINANZIARI

1. LIMITI D'INVESTIMENTO

Il Fondo e/o ogni Comparto è soggetto ai seguenti limiti di investimento:

- I. (A) Il Fondo e/o ogni Comparto devono investire in:
- (1) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario quotati o negoziati su un mercato regolamentato in qualsiasi Stato idoneo;
 - (2) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario negoziati su un altro mercato regolamentato di uno Stato idoneo che operi regolarmente e sia riconosciuto ed aperto al pubblico (un "Mercato regolamentato");

- (3) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale in una borsa valori di uno Stato non idoneo o negoziati su un mercato regolamentato di uno Stato non idoneo, che operi regolarmente e sia riconosciuto ed aperto al pubblico, sempreché la documentazione costitutiva del Fondo preveda la possibilità di scegliere la borsa valori o il mercato;
- (4) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di recente emissione purché le modalità di emissione prevedano l'impegno di presentare domanda di ammissione alla quotazione ufficiale in una borsa valori o altro mercato regolamentato di cui ai precedenti commi e a condizione che tale ammissione sia ottenuta entro un anno dall'emissione.
Per "Stato Idoneo" si intende un paese dell'Europa, dell'Asia, dell'Oceania, dell'America e dell'Africa e dell'Africa;
- (5) quote di Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) costituiti ed autorizzati in conformità alla direttiva 85/611/CEE e/o di altri organismi d'investimento collettivo (OIC) ai sensi del primo e del secondo comma dell'Articolo 1 (2) della direttiva 85/611/CEE, che tali organismi abbiano o no sede in uno Stato membro dell'Unione europea, a condizione che:
- tali OIC siano abilitati in base ad una legislazione che preveda la loro soggezione ad un regime di vigilanza e controllo ritenuto equivalente dalla CSSF¹ a quello previsto dalla legislazione comunitaria e che la cooperazione tra le autorità competenti sia sufficientemente garantita;
 - il livello di protezione garantito ai detentori di quote di tali OIC sia equivalente a quello previsto per i detentori di quote di OICVM, ed in particolare che le norme riguardanti la separazione patrimoniale, l'erogazione e l'assunzione di prestiti, nonché le vendite allo scoperto di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario siano equivalenti alle prescrizioni della direttiva 85/611/CEE;
 - l'operatività dei predetti OIC sia oggetto di relazioni semestrali e annuali che consentano di valutare la situazione patrimoniale (attività e passività), il reddito e le operazioni degli stessi nel corso del periodo di pertinenza;
 - non più del 10% delle attività degli OICVM o altri OIC, di cui si prospetta l'acquisizione, possa, conformemente agli atti costitutivi, essere complessivamente investito in quote di altri OICVM o OIC.
- (6) depositi presso istituti di credito che siano rimborsabili a richiesta o possano comunque essere ritirati e abbiano una scadenza non superiore a 12 mesi, a condizione che l'istituto di credito abbia la sede legale in uno Stato dell'Unione europea o, se la sede legale è situata in un paese terzo, a condizione che tali istituti siano assoggettati a regole prudenziali ritenute dalla CSSF equivalenti a quelle previste dal diritto comunitario;
- (7) strumenti finanziari derivati, compresi quelli equivalenti che danno luogo ad un regolamento in contanti, negoziati su un mercato regolamentato e/o strumenti finanziari derivati negoziati fuori borsa ("strumenti derivati OTC") a condizione che:
- il sottostante consista in strumenti finanziari di cui alla presente sezione, indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute nei quali il Fondo e ogni suo Comparto possono investire in conformità ai propri obiettivi d'investimento;

¹ Ndt : Commission de Surveillance du Secteur Financier

- le controparti delle operazioni sui derivati OTC siano istituti assoggettati a vigilanza prudenziale ed appartenenti alle categorie approvate dalla CSSF; e
- gli strumenti derivati OTC siano oggetto di una valutazione affidabile e verificabile su base quotidiana e possano essere venduti, liquidati o chiusi mediante operazione di compensazione, in qualsiasi momento, al loro equo valore di mercato su iniziativa della Società;

(8) strumenti del mercato monetario diversi da quelli negoziati su un mercato regolamentato purché l'emissione o l'emittente stesso di tali strumenti siano sottoposti ad una normativa di tutela dell'investitore e del risparmio e tali strumenti siano:

- emessi o garantiti da un'amministrazione centrale, regionale o locale o da una banca centrale di uno Stato membro dell'UE, dalla Banca centrale europea, dall'UE o dalla Banca Europea per gli Investimenti, da un paese terzo (non appartenente all'UE) oppure, nel caso di uno Stato federale, da uno dei membri che compongono la federazione o da un organismo internazionale a carattere pubblico al quale appartengono uno o più Stati membri dell'UE; o
- emessi da un organismo i cui titoli sono negoziati su un mercato regolamentato; o
- emessi o garantiti da un istituto di credito sottoposto a vigilanza prudenziale, conformemente ai criteri definiti dal diritto comunitario, o da un istituto di credito che sia assoggettato e si conformi a norme prudenziali considerate dalla CSSF almeno altrettanto rigorose quanto quelle previste dal diritto comunitario; o
- emessi da altri soggetti che appartengono alle categorie approvate dalla CSSF a condizione che gli investimenti effettuati in tali strumenti rispettino delle norme di protezione degli investitori equivalenti a quelle previste al primo, secondo e terzo capoverso e purché gli emittenti siano società con capitale e riserve pari ad almeno 10 milioni di euro (Euro 10.000.000), presentino e pubblichino i propri conti annuali in ossequio alla quarta direttiva 78/660/CEE, siano soggetti che, nell'ambito di un gruppo di società comprendente una o più società quotate in borsa, siano dediti al finanziamento del gruppo oppure soggetti dedicati al finanziamento di strutture di cartolarizzazione che dispongono di una linea di finanziamento bancaria.

(B) In deroga a quanto previsto al precedente paragrafo (I)(A), il Fondo e/o ogni comparto possono investire più del 10% del proprio patrimonio netto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi da quelli riferiti alla precedente lettera (A).

II Il Fondo e/o ciascun Comparto possono detenere disponibilità liquide a titolo sussidiario. Tali liquidità possono essere detenute sotto forma di strumenti a breve termine del mercato monetario regolarmente negoziati, con scadenza residua non inferiore a 12 mesi, emessi o garantiti da emittenti o garanti di primaria affidabilità.

(III) (A) Ciascun Comparto non può investire più del 10% del proprio patrimonio netto in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso emittente. Il Fondo non può investire più del 20% del proprio patrimonio netto di un suo Comparto in depositi costituiti presso lo stesso organismo. L'esposizione al rischio di un Comparto nei confronti di una controparte in una transazione su derivati OTC non può superare il 10% del suo patrimonio netto, se detta controparte è un istituto di credito di cui al precedente punto (I) (5), o il 5% del suo patrimonio netto in tutti gli altri casi.

(B) Inoltre, qualora il Fondo detenga per conto di un Comparto investimenti in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di diversi emittenti che individualmente superino il 5% del valore patrimoniale netto di tale Comparto; il valore complessivo di queste attività non può superare il 40% del patrimonio netto del comparto. Questa limitazione non si applica tuttavia ai depositi e alle operazioni su derivati OTC effettuati presso istituti finanziari assoggettati a un regime di vigilanza prudenziale.

Fermi restando i limiti individuali stabiliti al precedente paragrafo (A), il Fondo non può cumulare nell'ambito di uno stesso Comparto:

- investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso emittente,
- depositi costituiti presso un singolo organismo, e/o
- esposizioni risultanti da transazioni su strumenti derivati OTC nei confronti di un singolo organismo che rappresentino più del 20% del proprio patrimonio netto.

(C) Il limite del 10% di cui al precedente paragrafo (III)(A) può essere portato al 35% se i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE, dai suoi enti locali, da un paese terzo o da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri.

(D) Il limite del 10% di cui al precedente paragrafo (III)(A) può essere aumentato fino e non oltre il 25% per determinate obbligazioni che siano emesse da istituti di credito che hanno sede legale in uno Stato membro dell'UE e sono assoggettati per legge ad una forma di controllo pubblico destinato a proteggere i detentori delle obbligazioni. In particolare, le somme risultanti dall'emissione di tali obbligazioni devono essere investite, conformemente alla legge, in attività che, per l'intero periodo di validità delle obbligazioni, siano in grado di coprire i debiti connessi a tali obbligazioni e che, in caso di insolvenza dell'emittente, verrebbero utilizzate a titolo prioritario per rimborsare il capitale e pagare gli interessi maturati.

Se il Fondo investe più del 5% del proprio patrimonio nelle obbligazioni di cui al precedente sottoparagrafo (D) ed emesse dallo stesso emittente, il valore complessivo di tali investimenti non potrà superare l'80% del valore patrimoniale netto del Fondo.

(E) I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario di cui ai precedenti paragrafi (C) e (D) non sono presi in considerazione ai fini del calcolo del limite del 40% di cui al paragrafo (B).

I limiti previsti ai paragrafi (A), (B), (C) e (D) non possono essere cumulati, per cui gli investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso organismo, o in depositi o strumenti derivati costituiti presso tale organismo, non possono superare complessivamente il 35% del valore patrimoniale netto del singolo Comparto.

Le società che fanno parte dello stesso gruppo per la redazione dei conti consolidati, in ossequio alla direttiva 83/349/CEE o altre norme contabili riconosciute a livello internazionale, sono considerate come un unico organismo ai fini del calcolo dei limiti di cui alla presente sezione (III).

Il Fondo può investire cumulativamente fino al 20% del proprio patrimonio netto di un Comparto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario nell'ambito di uno stesso gruppo.

(F) Ferme restando le precedenti disposizioni, il Fondo è autorizzato ad investire, nel rispetto del principio della ripartizione dei rischi, fino al 100% del proprio patrimonio netto di qualsivoglia Comparto in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato membro dell'OCSE o da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più paesi membri dell'UE, a condizione che il Comparto detenga titoli provenienti da almeno sei diverse emissioni e che i titoli provenienti dalle singole emissioni non rappresentino più del 30% del patrimonio netto di suddetto Comparto.

IV (A) Fatti salvi i limiti stabiliti alla successiva sezione (V), i limiti di cui alla sezione (III) sono aumentati fino ad un massimo del 20% per gli investimenti in titoli e/o obbligazioni emessi dallo stesso emittente quando lo scopo della politica di investimento del Comparto è di riprodurre la composizione di un certo indice azionario o obbligazionario che offra caratteristiche di diversificazione sufficienti, rappresenti un benchmark adeguato per il mercato di riferimento, sia pubblicato e indicato in maniera adeguata nella relativa politica d'investimento del Fondo.

(B) Il limite stabilito al precedente paragrafo (A) viene portato al 35%, laddove sia giustificato da condizioni eccezionali di mercato, ed in particolare sui mercati regolamentati in cui prevalgano taluni valori mobiliari

o taluni strumenti del mercato monetario. L'investimento a concorrenza di tale limite è consentito per un solo e singolo emittente.

V Il Fondo non può:

- (A) - acquistare più del 10% delle quote senza diritto di voto emesse dallo stesso organismo emittente;
- acquistare più del 10% dei titoli di debito di uno stesso emittente;
- acquistare più del 10% degli strumenti del mercato monetario in circolazione emessi dallo stesso organismo emittente.

I limiti stabiliti al secondo e terzo comma (del precedente paragrafo) possono non essere rispettati all'atto dell'acquisto se in quel momento non è possibile calcolare l'ammontare lordo dei titoli di debito o degli strumenti del mercato monetario oppure l'ammontare netto dei titoli emessi.

Tali limiti non si applicano ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione europea, dai suoi enti locali, da un qualsiasi altro Stato o da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più paesi membri dell'Unione europea.

Queste disposizioni vengono ugualmente ignorate nel caso di azioni, detenute dal Fondo, in capitali di società costituite in un paese non membro dell'UE che investano prevalentemente le loro attività in titoli emessi da organismi che hanno sede legale in tale Stato dove, conformemente alla legge di questo Stato, siffatta partecipazione rappresenta l'unico modo per il Fondo di investire in titoli di emittenti di tale Stato, a condizione tuttavia che, nella loro politica di investimento, tali società rispettino i limiti stabiliti dai paragrafi (III), (V) e (VI), (A), (B), (C) e (D).

- (B) né può il Fondo acquistare azioni con diritto di voto che permetterebbero al Fondo di esercitare una notevole influenza sulla gestione dell'organismo emittente;

VI (A) Il Fondo può acquistare quote di OICVM e/o altri OIC di cui al precedente paragrafo (I) (A) (4), a condizione di non investire più del 20% del proprio patrimonio netto in quote dello stesso OICVM o un altro OIC.

Ai fini dell'applicazione di questo limite di investimento, ogni comparto di un OIC multicomparto va considerato come un emittente a sé stante, purché sia assicurato il principio della separazione degli obblighi dei singoli comparti nei confronti delle terze parti.

- (B) Gli investimenti effettuati in quote di OIC diversi dagli OICVM non possono superare complessivamente il 30% del patrimonio netto di un singolo comparto.

Gli investimenti sottostanti detenuti dall'OICVM o altri OIC nel quale il Fondo investe non devono essere considerati ai fini dei limiti di investimento di cui alla precedente sezione (III).

- (C) Quando il Fondo investe in quote di altri OICVM e/o OIC gestiti, direttamente o per delega, dalla stessa società di gestione o da qualsiasi altra società con la quale la società di gestione sia collegata da gestione o controllo comuni, o tramite una partecipazione diretta o indiretta di consistente entità, la società di gestione o l'altra società non può addebitare oneri di sottoscrizione o di rimborso per gli investimenti effettuati dal comparto in questi OICVM e/o altri OIC.

Nella misura in cui un Comparto investe una parte consistente delle sue attività in altri OICVM e/o OIC, il livello massimo di commissioni di gestione (esclusi tutti gli commissioni di rendimento) addebitate sia al Comparto stesso che al OICVM e/o all'OIC in cui il Comparto investe, deve essere indicato nel prospetto informativo. Il Fondo indicherà nella relazione annuale l'ammontare massimo degli oneri di gestione portati a carico del relativo Comparto e dell'OICVM e/o degli altri OIC in cui il Comparto ha investito durante il periodo di pertinenza.

- (D) Il Fondo potrà acquistare non più del 25% delle quote dello stesso OICVM e/o di altro OIC. Tale limite può non essere rispettato all'atto della acquisizione se in tale momento non è possibile calcolare l'ammontare lordo delle quote in circolazione.

VII Il Fondo provvede a far sì che l'esposizione totale di ogni Comparto in materia di strumenti derivati non superi il valore netto totale del portafoglio del relativo Comparto.
L'esposizione si calcola tenendo conto del valore attuale delle attività sottostanti, del rischio di controparte, dei movimenti prevedibili del mercato e del tempo a disposizione per liquidare le posizioni. Questa disposizione si applica anche ai successivi paragrafi.
Se il Comparto investe in strumenti derivati finanziari, l'esposizione a fronte delle attività sottostanti non può superare complessivamente i limiti d'investimento di cui alla precedente sezione (III). Qualora il Fondo investa in strumenti derivati finanziari indicizzati, tali investimenti possono non essere cumulati ai fini dei limiti stabiliti alla sezione (III).
Se un valore mobiliare o uno strumento del mercato monetario include uno strumento derivato, quest'ultimo deve essere preso in considerazione ai fini della presente sezione.

VII Ciascun Comparto non può:

- (A) acquistare titoli a credito (salvo che il Comparto ottenga il credito a breve necessario per compensare gli acquisti e le vendite di titoli), né effettuare vendite allo scoperto di titoli o mantenere una posizione di scoperto; sono tuttavia consentiti, entro i limiti di seguito puntualizzati, i depositi o altri conti in relazione a contratti di opzione, contratti a termine (*Forward*) o contratti a termine fermo su strumenti finanziari (*Financial future*);
- (B) erogare prestiti a, o agire in qualità di garante per altre persone, né assumere, avallare o diventare direttamente o indirettamente responsabile per o in relazione a qualsiasi obbligazione o indebitamento di qualsiasi soggetto in relazione a somme prese in prestito sempreché, ai fini di tale limitazione, (i) l'acquisto di valori mobiliari in forma parzialmente pagata e (ii) il prestito di titoli in portafoglio ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, non costituiscano l'erogazione di un prestito o non siano proibiti dal presente paragrafo;
- (C) prendere in prestito più del 10% del controvalore del proprio patrimonio netto complessivo e, in tal caso, solo da banche e come misura provvisoria. Ogni Comparto può, tuttavia, acquisire finanziamenti tramite prestito *back to back*. Ai Comparti non è consentito acquistare titoli mentre sono in corso altri prestiti, salvo che per adempiere a precedenti impegni e/o esercitare diritti di sottoscrizione;
- (D) ipotecare, costituire in pegno o gravare in qualsiasi modo, a titolo di garanzia per indebitamento, alcun titolo detenuto per conto di qualsiasi Comparto, tranne che risulti necessario in relazione ai prestiti menzionati al precedente paragrafo (VIII)(C) ed in tale ipotesi, i predetti pegni, gravami ed ipoteche non potranno superare il 10% del valore patrimoniale netto complessivo di ciascun Comparto. Il deposito di valori mobiliari o altre attività su un conto separato in relazione ad operazioni su *option* o *future* finanziari non sarà considerato a tal fine un'ipoteca, un pegno o un gravame;
- (E) effettuare investimenti o partecipare ad operazioni che abbiano per oggetto metalli preziosi, merci o certificati rappresentativi dei medesimi.
- (F) effettuare vendite allo scoperto di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario né di altri strumenti finanziari.
- (G) acquistare metalli preziosi né certificati rappresentativi dei medesimi.

Nell'ipotesi in cui uno dei suddetti limiti venga superato per ragioni non imputabili alla Società di gestione, agente a nome del Fondo e/o dei singoli Comparti, o a seguito dell'esercizio di diritti di sottoscrizione annessi a valori mobiliari e strumenti del mercato monetario, il Fondo e/o ogni Comparto deve prefiggersi come obiettivo prioritario delle sue operazioni di vendita la regolarizzazione di tale situazione, tenendo in debito conto gli interessi dei suoi Sottoscrittori.

PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO

La Società di gestione applicherà, in relazione al Fondo, delle tecniche di gestione del rischio che le consentano di monitorare e misurare in qualsiasi momento il rischio delle posizioni ed il loro contributo al profilo di rischio generale di ogni Comparto del Fondo. La Società di gestione impiegherà, ove del caso, una procedura che consenta una valutazione precisa e indipendente del valore degli strumenti derivati OTC.

2. TECNICHE E STRUMENTI FINANZIARI

Ferme restando le limitazioni d'investimento dei singoli Comparti e i limiti sopra indicati, ogni Comparto potrà (I) adottare, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, tecniche e strumenti aventi per oggetto valori mobiliari e (II) usare tecniche e strumenti diretti alla copertura dei rischi di cambio cui sia esposto qualsiasi Comparto particolare nella gestione delle proprie attività e passività.

I. TECNICHE E STRUMENTI AVENTI PER OGGETTO VALORI MOBILIARI

Ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, ciascun Comparto potrà effettuare operazioni relative ad opzioni (1), *future* e relative opzioni (2), prestiti di titoli (3) e operazioni di riscatto (contratti di riacquisto) (4).

1. Opzioni su valori mobiliari

Ogni Comparto può acquistare e vendere opzioni di acquisto (*call*) e opzioni di vendita (*put*) a condizione che tali opzioni siano negoziate su un mercato regolamentato, operante regolarmente, riconosciuto ed aperto al pubblico oppure siano concluse mediante contrattazione privata. Queste opzioni fuori borsa (OTC) possono essere contrattate solo presso primari istituti di credito, specializzati in questo tipo di operazioni e che partecipano al mercato delle opzioni OTC. Nel partecipare a questo tipo di operazioni, ogni Comparto è tenuto a rispettare le seguenti regole:

1.1. Regole per l'acquisto di opzioni

Il totale dei premi versati per l'acquisizione delle opzioni di acquisto e di vendita considerate in questo ambito e dei premi pagati per l'acquisizione delle opzioni di acquisto e vendita descritte al successivo paragrafo 2.3 non può superare il 15% del valore patrimoniale netto di ciascun Comparto.

1.2 Regole di copertura degli impegni derivanti da operazioni in opzioni

Nel momento in cui conclude dei contratti per la vendita di opzioni di acquisto, il Comparto interessato deve essere in possesso dei titoli sottostanti, corrispondenti alle opzioni di acquisto, oppure di altri titoli, come i warrant, idonei ad assicurare adeguata copertura agli impegni risultanti da tali contratti. I titoli sottostanti alle opzioni di acquisto vendute non possono essere alienati fintantoché queste opzioni sono in essere, a meno che tali opzioni siano a loro volta coperte da opzioni di pari valore o da altri strumenti utilizzabili a tale scopo. La stessa regola si applica anche alle opzioni di acquisto equivalenti o ad altri strumenti che ciascun Comparto deve detenere se non possiede i titoli sottostanti al momento della vendita delle relative opzioni. In deroga a questa regola, ogni Comparto può vendere opzioni di acquisto non coperte inerenti a titoli che non detiene alla stipula del contratto di opzione, purché sussistano le seguenti condizioni: (a) il prezzo di esercizio delle opzioni di acquisto vendute in questo modo non deve superare il 25% del valore patrimoniale netto del Comparto di pertinenza; (b) ogni Comparto deve essere in grado in ogni momento di garantire la copertura della posizione assunta con la vendita di tali opzioni. Quando vende una opzione di vendita, il Comparto interessato deve disporre, per l'intera durata del contratto di opzione, delle disponibilità liquide sufficienti per pagare i titoli consegnatigli qualora la controparte esercitasse la sua opzione.

Quando vendono opzioni di acquisto non coperte, il Fondo e/o ogni suo Comparto si espongono ad un rischio di perdita teoricamente illimitato. In caso di vendita di opzioni di vendita, il Fondo e/o ogni suo Comparto rischiano una perdita se il corso dei titoli sottostanti scende al di sotto di un importo equivalente al prezzo di esercizio meno il premio incassato.

1.3 Condizioni e limiti applicabili alla vendita di opzioni di acquisto e di vendita

Il valore complessivo degli impegni derivanti dalla vendita di opzioni di vendita e di opzioni di acquisto (esclusa la vendita di opzioni di acquisto per le quali il Comparto abbia copertura adeguata) e il totale degli impegni derivanti dalle operazioni descritte nel successivo paragrafo 2.3, non possono in nessun momento superare il valore patrimoniale netto complessivo dei singoli Comparti.

In tale contesto, l'impegno sui contratti di opzione di vendita e di acquisto venduti è pari alla somma dei prezzi d'esercizio delle relative opzioni.

2. Operazioni relative a contratti a termine fermo (*future*) e contratti di opzione su strumenti finanziari

Ad eccezione delle operazioni realizzate mediante contrattazione privata, descritte nel successivo paragrafo 2.2, e dei contratti di opzione OTC che possono essere stipulati solo con le controparti identificate nel precedente paragrafo 1, le operazioni qui contemplate si riferiscono esclusivamente a contratti negoziati su un mercato regolamentato, funzionante regolarmente, riconosciuto e aperto al pubblico. Nel rispetto delle condizioni di seguito specificate, queste operazioni possono essere effettuate a fini di copertura o per altri scopi.

2.1 Operazioni finalizzate alla copertura dei rischi connessi all'evoluzione generale dei mercati borsistici

Per dotarsi di una copertura globale contro il rischio di evoluzione sfavorevole dei mercati borsistici, ciascun Comparto può vendere contratti a termine (*future*) su indici di borsa. Allo stesso scopo, ciascun Comparto può, di pari modo, vendere opzioni di acquisto o acquistare opzioni di vendita su indici di borsa. La finalità di queste operazioni di copertura presuppone l'esistenza di una correlazione sufficientemente stretta tra la composizione dell'indice utilizzato e il portafoglio del Comparto. In linea di massima, l'impegno complessivo relativo a contratti a termine e a contratti di opzione su indici borsistici non può superare il valore complessivo stimato dei titoli detenuti da ciascun Comparto nel mercato di pertinenza dell'indice considerato.

2.2 Operazioni finalizzate alla copertura dei rischi connessi alla fluttuazione dei tassi d'interesse

Per dotarsi di una copertura globale contro i rischi di variazione dei tassi di interesse, ogni Comparto può vendere contratti a termine standard su tassi d'interesse (*interest rate future*). Allo stesso scopo, ciascun Comparto può, di pari modo, vendere opzioni di acquisto o acquistare opzioni di vendita su tassi di interesse o negoziare scambi di tassi di interesse (*interest rate swap*) mediante accordi privati con primari istituti finanziari specializzati in questo tipo di operazioni. In linea di massima, il totale degli impegni relativi a contratti *future*, contratti di opzione e swap di tassi di interesse non può superare il valore complessivo stimato delle attività da coprire detenute dal Comparto nella valuta dei contratti considerati.

2.3 Operazioni non finalizzate alla copertura

I mercati che trattano contratti *forward* e contratti di opzione sono estremamente volatili e altamente rischiosi.

Oltre ai contratti di opzione su valori mobiliari e ai contratti su valute, ogni Comparto può, per fini diversi dalla copertura, acquistare o vendere contratti a termine standard e contratti di opzione su qualsiasi tipo di strumento finanziario, a condizione che l'impegno totale derivante da queste

operazioni di acquisto e vendita sommato all'impegno totale derivante dalla vendita di opzioni di acquisto e di vendita su valori mobiliari non superi complessivamente, in nessun momento, il valore patrimoniale netto del Comparto considerato. Le vendite di opzioni di acquisto su valori mobiliari per le quali il Comparto dispone di una copertura adeguata, non sono contabilizzate ai fini del calcolo del suddetto impegno totale. Si ricorda che il totale dei premi pagati per acquistare le opzioni di acquisto e di vendita contemplate nella presente sezione, unitamente al totale dei premi pagati per acquistare opzioni di acquisto e di vendita in valori mobiliari di cui al precedente paragrafo 1.1., non possono superare il 15% del patrimonio netto del Comparto.

In questo contesto, gli impegni derivanti da operazioni che non hanno a oggetto opzioni su valori mobiliari si definiscono nel seguente modo: (a) l'impegno derivante dai contratti a termine standard [*future*] è pari al valore di liquidazione delle posizioni nette dei contratti relativi a strumenti finanziari analoghi (previa compensazione delle posizioni di acquisto e di vendita), senza prendere in considerazione le rispettive scadenze; e (b) l'impegno derivante dai contratti di opzione acquistati e venduti è pari alla somma dei prezzi di esercizio delle opzioni che costituiscono la posizione di vendita netta relativa alla medesima attività sottostante, senza tener conto delle rispettive scadenze.

3. Operazioni di prestito di valori mobiliari

Il Fondo e/o ciascun Comparto può realizzare operazioni di prestito di valori mobiliari a condizione che siano rispettate le seguenti regole:

3.1 Regole finalizzate al buon fine delle operazioni di prestito

Ogni Comparto può concedere in prestito valori mobiliari esclusivamente nel quadro di un sistema standardizzato di prestito organizzato da un istituto di compensazione riconosciuto o tramite un istituto finanziario di primaria importanza, specializzato in questo tipo di operazioni. Nell'ambito di queste operazioni di prestito, ogni Comparto deve ricevere in linea di principio una garanzia, il cui valore alla conclusione del contratto deve essere almeno pari al valore complessivo stimato dei titoli prestati. Questa garanzia deve essere concessa sotto forma di disponibilità liquide e/o di titoli emessi o garantiti da uno stato membro dell'OCSE o da un suo ente locale, da organismi e istituzioni sopranazionali a carattere comunitario, regionale o mondiale, e vincolati, a nome del Comparto, fino alla scadenza del contratto di prestito.

3.2 Condizioni e limiti applicabili alle operazioni di prestito

Le operazioni di prestito di valori mobiliari non possono superare il 50% del valore complessivo stimato dei titoli detenuti in portafoglio dal Comparto considerato. Questo limite non si applica nei casi in cui il Comparto possa, in qualsiasi momento, ottenere la risoluzione del contratto e la restituzione dei valori mobiliari prestati. Le operazioni di prestito di titoli non possono eccedere 30 giorni.

3.3 Credit Default Swap

Ogni Comparto può fare uso di *Credit default swap*, vale a dire di contratti finanziari bilaterali in cui una delle controparti, il soggetto che acquista protezione (*protection buyer*) corrisponde un premio periodico in cambio di un pagamento condizionato da parte del soggetto che vende protezione (*protection seller*) al verificarsi di un determinato evento creditizio di un emittente di riferimento. L'acquirente della protezione deve, a scelta, cedere determinate obbligazioni emesse dall'emittente di riferimento al loro valore nominale (o altro prezzo di riferimento o di esercizio stabilito) al verificarsi di un determinato evento di credito oppure ricevere la liquidazione in contanti calcolata in base alla differenza tra il prezzo di mercato ed il suddetto prezzo di riferimento o prezzo di esercizio. In questo ambito, vengono comunemente definiti eventi creditizi [sfavorevoli] la bancarotta, l'insolvenza, l'amministrazione fallimentare, la ristrutturazione del debito e l'impossibilità di onorare le scadenze dei pagamenti dovuti.

L'International Swaps and Derivatives Association ("ISDA") ha elaborato una documentazione standard per questo tipo di operazioni nell'ambito del relativo ISDA Master Agreement.

Ogni Comparto può fare uso di Credit default swap (CDS) per coprire specifici rischi di credito di alcuni emittenti in portafoglio acquistando tale protezione.

Inoltre, ogni Comparto può, ammesso che ciò rientri nell'esclusivo interesse dei Sottoscrittori, proteggersi mediante CDS anche senza detenere l'attività sottostante a condizione che l'insieme dei premi corrisposti sommati al valore attuale del totale dei premi ancora da pagare in relazione ai CDS acquistati precedentemente e l'importo complessivo dei premi corrisposti per l'acquisto di opzioni su titoli trasferibili o su strumenti finanziari per scopo diverso dalla copertura, non superino mai il 15% del patrimonio netto del relativo Comparto.

Posto che ciò avvenga nell'esclusivo interesse dei Sottoscrittori, ogni Comparto avrà anche la facoltà di vendere protezione tramite CDS così da poter acquisire una determinata esposizione creditizia. Inoltre, il totale degli impegni derivanti dalla vendita di questi *Credit default swap* sommati agli impegni relativi alla compravendita di *future* e di contratti di opzione in relazione a qualsiasi tipo di strumento finanziario e agli impegni derivanti dalla vendita di opzioni di acquisto e vendita su titoli negoziabili non potrà mai superare il valore del patrimonio netto del rispettivo Comparto.

Ogni Comparto realizzerà operazioni su CDS solo con istituti finanziari in possesso di un rating elevato specializzati in questo tipo di operazione e solo in conformità alle condizioni standard stabilite dall'ISDA. Inoltre l'utilizzo di CDS deve rispettare gli obiettivi e le politiche d'investimento, nonché il profilo di rischio del relativo Comparto.

Gli impegni totali relativi all'insieme dei CDS non devono superare il 20% del patrimonio netto di qualsiasi Comparto.

Gli impegni totali derivanti dall'utilizzo dei CDS, unitamente agli impegni derivanti dall'utilizzo di altri strumenti derivati non devono mai eccedere il valore del patrimonio netto del Comparto di pertinenza.

Ogni comparto provvederà a disporre in qualsiasi momento delle disponibilità liquide necessarie per far fronte ad operazioni di rimborso derivanti da richieste di rimborso e per onorare gli obblighi derivanti da Credit default swap e da altre tecniche e strumenti.

Ogni comparto non può:

- investire più del 10% delle proprie attività in titoli non quotati in una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico;
- acquistare più del 10% di titoli di analoga natura emessi dallo stesso emittente;
- investire più del 10% delle sue attività nette in titoli dello stesso emittente.

Questi limiti d'investimento si applicano anche all'emittente dei Credit default swap e all'attività sottostante dei Credit default swap.

4. Operazioni pronti contro termine (*Réméré*) (Contratti con patto di riscatto)

Tranne se diversamente stipulato nel capitolo 1, ciascun Comparto può occasionalmente impegnarsi in operazioni di pronti contro termine (contratti con patto di riscatto) che consistono nell'acquisto e nella vendita di titoli con una clausola che riserva al venditore il diritto di riacquistare dall'acquirente i valori mobiliari venduti, ad un prezzo ed entro il termine concordati tra le parti per contratto. Ogni Comparto può agire sia come acquirente sia come venditore nelle operazioni di pronto contro termine (PcT). La partecipazione in queste operazioni è, tuttavia, assoggettata alle seguenti regole: (a) il Comparto può acquistare o vendere titoli nel quadro di una operazione di PcT solo se le controparti di queste operazioni sono istituti finanziari di prim'ordine specializzati in questo tipo di operazioni; (b) per l'intera durata del contratto di PcT, il Comparto non può vendere i titoli oggetto del contratto prima che la

controparte abbia esercitato il diritto di riscattare i titoli o prima della decorrenza del termine di riscatto. Nel caso in cui sia impegnato in operazioni di PcT, il Comparto deve provvedere a mantenere l'entità delle operazioni di PcT ad un livello che gli consenta di far fronte in qualsiasi momento all'obbligo di riacquisto.

II. Tecniche e strumenti finalizzati alla copertura dei rischi di cambio

Al fine di proteggere le proprie attività contro le fluttuazioni dei cambi, ciascun Comparto può impegnarsi in operazioni aventi ad oggetto la vendita di contratti di cambio a termine, la vendita di opzioni di acquisto o l'acquisto di opzioni di vendita su valute. Fatte salve le operazioni perfezionate mediante accordi privati e le opzioni OTC che possono essere stipulate solo con le controparti identificate nel paragrafo I.1, le operazioni qui contemplate possono essere realizzate solo per mezzo di contratti negoziati su un mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico.

Al medesimo fine, ogni Comparto può anche concludere vendite a termine di valute o cambiare valute in base ad accordi privati con primari istituti di credito specializzati in questo tipo di operazioni.

Il fine di copertura delle suddette operazioni presuppone l'esistenza di un rapporto diretto tra queste ultime e le attività da coprire e comporta implicitamente che le operazioni realizzate in una determinata valuta non possono, in linea di principio, superare il valore stimato delle attività denominate in tale valuta, né può la durata di queste operazioni superare il periodo di detenzione delle attività.

In ogni caso, la copertura del rischio di cambio per alcuni Comparti è consentita come precisato nel Capitolo "Comparti disponibili e politiche d'investimento" del prospetto informativo.

Nell'ipotesi in cui uno dei suddetti limiti risulti superato per ragioni non imputabili al Fondo o a seguito dell'esercizio di diritti di sottoscrizione, la Società di gestione deve prefiggersi come obiettivo prioritario nelle sue operazioni di vendita la regolarizzazione di tale situazione, tenendo in debito conto gli interessi dei Sottoscrittori del Fondo.

La Società di gestione ha peraltro facoltà di adottare, previo assenso della Banca depositaria, le misure opportune per modificare i limiti di investimento e altre parti del Regolamento di gestione, nonché per stabilire altre limitazioni di investimento che si rendessero necessarie per soddisfare i requisiti dei paesi in cui le quote sono o saranno commercializzate.

ARTICOLO 7 – GESTIONE CONGIUNTA

Al fine di ridurre i costi operativi ed amministrativi e consentire nel contempo una più ampia diversificazione degli investimenti, la Società di gestione può decidere che le attività dei singoli Comparti siano, in tutto o in parte, gestite congiuntamente con attività appartenenti ad altri organismi lussemburghesi di investimento collettivo. Nei paragrafi che seguono, l'espressione "soggetti cogestiti" si riferisce indifferentemente ai singoli Comparti e a tutti i soggetti con cui e tra cui esiste un determinato accordo di gestione congiunta, e l'espressione "attività cogestite" si riferisce al patrimonio complessivo dei soggetti cogestiti in base allo stesso accordo di gestione congiunta.

In base all'accordo di gestione congiunta, il Gestore può adottare su base unificata per i relativi soggetti cogestiti decisioni di investimento, disinvestimento e riassetto del portafoglio che incidano sulla composizione del portafoglio del Comparto. Ogni soggetto cogestito detiene una parte delle attività cogestite corrispondente alla proporzione del proprio patrimonio netto rispetto al valore totale delle attività cogestite. Questa partecipazione proporzionale si applica ad ogni linea di investimento detenuta o acquisita in gestione congiunta. Le decisioni di investimento e/o disinvestimento non modificano queste proporzioni; gli investimenti aggiuntivi saranno assegnati ai soggetti cogestiti in base alla stessa proporzionalità e le attività vendute saranno prelevate proporzionalmente dalle attività cogestite detenute da ciascuno soggetto cogestito.

Nel caso di nuove sottoscrizioni in uno o più soggetti cogestiti, i proventi della sottoscrizione saranno ripartiti tra i soggetti cogestiti in base alle proporzioni modificate risultanti dall'incremento del patrimonio netto del soggetto

cogestito che ha beneficiato delle sottoscrizioni e tutte le linee di investimento saranno modificate mediante trasferimento di attività da un soggetto cogestito all'altro in modo da corrispondere alle nuove proporzioni. In maniera analoga, in caso di riscatto in uno dei soggetti cogestiti, le liquidità necessarie potranno essere prelevate dalle disponibilità liquide detenute dagli altri soggetti cogestiti in base alle mutate proporzioni risultanti dal decremento del patrimonio netto del soggetto cogestito oggetto del riscatto e, in tal caso, tutte le linee di investimento saranno rettifiche in base alle proporzioni così modificate. I Sottoscrittori devono essere consapevoli che, senza uno specifico intervento della Società di gestione o dei mandatari autorizzati, la gestione congiunta può avere come effetto che la composizione patrimoniale di un dato Comparto sia influenzata da eventi attribuibili ad altri soggetti cogestiti quali le sottoscrizioni e i riscatti. Pertanto, a parità di condizioni, le sottoscrizioni realizzate in uno dei soggetti con i quali un Comparto è gestito congiuntamente comporteranno un incremento della liquidità del Comparto. Per converso, i riscatti subiti da un soggetto con cui un Comparto è gestito congiuntamente determineranno un decremento della liquidità del Comparto. Le sottoscrizioni ed i riscatti potranno tuttavia essere tenuti su un conto specifico aperto per ciascun soggetto cogestito al di fuori dell'accordo di gestione congiunta e sul quale transiteranno sistematicamente le sottoscrizioni ed i riscatti. L'imputazione di sottoscrizioni e riscatti di entità consistente su questi conti ad hoc, e la possibilità per la Società di gestione o i suoi mandatari di decidere in qualsiasi momento di porre fine alla partecipazione di un dato Comparto all'accordo di cogestione permetteranno di evitare di dover rettificare o adattare il portafoglio del Comparto, se tali adeguamenti o rettifiche fossero ritenuti contrari agli interessi del Fondo e dei suoi Sottoscrittori.

Nel caso in cui la modifica della composizione del portafoglio del Fondo risultante da rimborsi o pagamenti di oneri e spese specifici di un altro soggetto cogestito (cioè non attribuibili al Comparto) rischi di causare il superamento dei limiti di investimento applicabili al Comparto, le relative attività saranno escluse dalla gestione congiunta prima dell'attuazione della modifica, in modo da non risentire dei conseguenti movimenti di portafoglio.

Le attività cogestite dei singoli Comparti saranno gestite congiuntamente solo con attività destinate ad essere reinvestite in base ad obiettivi di investimento identici a quelli delle attività cogestite di questi Comparti onde garantire che la decisione di investimento sia pienamente compatibile con la politica di investimento dei rispettivi Comparti. Le attività cogestite saranno gestite congiuntamente solo con attività per le quali la Banca depositaria agisca in qualità di depositaria al fine di garantire che la stessa Banca depositaria sia in grado di assolvere pienamente le funzioni e alle responsabilità previste dalla legge del 20 dicembre 2002 sugli organismi di investimento collettivo nei confronti del Fondo. La Banca depositaria assicurerà la continua e rigorosa separazione tra le attività del Fondo e quelle degli altri soggetti cogestiti e sarà pertanto in grado di individuare le attività del Fondo in qualsiasi momento. Poiché i soggetti cogestiti possono avere politiche di investimento non perfettamente identiche alla politica di investimento di uno dei Comparti, è possibile che la politica comune applicata risulti più restrittiva di quella del Comparto.

La Società di gestione può decidere in qualsiasi momento e senza preavviso di porre fine all'accordo di gestione congiunta.

I Sottoscrittori possono rivolgersi in qualsiasi momento alla sede legale della Società di gestione per conoscere la percentuale di attività cogestite ed i soggetti interessati da questo accordo di gestione congiunta al momento della loro richiesta. Le relazioni annuali e semestrali indicheranno la composizione e le percentuali delle attività cogestite.

ARTICOLO 8 – LE QUOTE

Qualsiasi persona fisica o giuridica, gradita alla Società di gestione, può acquistare delle Quote del Fondo dietro pagamento del prezzo di emissione determinato come indicato di seguito.

Le Quote sono emesse senza valore nominale e non attribuiscono alcun diritto di preferenza o di prelazione. Tutte le Quote del Fondo devono essere interamente versate.

Le Quote del Fondo sono liberamente trasferibili e, con la loro emissione, danno diritto in uguale misura agli utili e ai dividendi del Fondo, alle liquidazioni e a tutti gli altri effetti.

Le frazioni di Quote hanno diritto, nella dovuta proporzione, agli stessi diritti delle Quote intere. Le frazioni saranno emesse fino al secondo numero decimale, qualora un ordine (sottoscrizione, rimborso, *switch*) lo richieda.

Ogni detentore di Quota vanta un diritto di proprietà sulle attività del Fondo. Nell'ambito di ogni singolo Comparto, il consiglio di amministrazione ha facoltà di creare diverse categorie e/o sottocategorie (di seguito le "Categorie" e le "Sottocategorie") che possono contraddistinguersi per la loro politica di distribuzione, la loro forma, la loro valuta di riferimento, il livello di commissione e/o eventuali altre caratteristiche stabilite dal consiglio di amministrazione. Le quote di proprietà possono essere nominative o al portatore a convenienza del sottoscrittore. Per le quote al portatore, vengono emessi dei certificati rappresentativi in tagli da 1, 10 o 1.000 quote. I certificati recano le firme della Società di gestione e della Banca depositaria. Queste firme possono essere manoscritte, applicate con timbro a secco o mediante processo reprografico. La Banca depositaria rilascia ai Sottoscrittori delle conferme attestanti le loro partecipazioni o, su domanda esplicita, certificati al portatore o nominativi.

Le Quote nominative possono essere convertite in Quote al portatore e viceversa. I certificati rappresentativi di quote al portatore possono essere convertiti in vari tagli a spese del Sottoscrittore.

ARTICOLO 9 – EMISSIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE

9.1 Emissione delle quote

Gli Investitori e i Sottoscrittori possono, previa approvazione della Società di gestione, sottoscrivere, farsi rimborsare o convertire le loro Quote presso la Società di gestione, la Banca depositaria o ogni banca autorizzata o agente di vendita.

Le Quote possono essere emesse in ogni giorno lavorativo del Granducato di Lussemburgo o con qualsiasi altra frequenza secondo quanto indicato dettagliatamente nel Prospetto per ciascun Comparto (il "Giorno di valutazione"), ma comunque non meno di due volte al mese, fermo restando il diritto della Società di gestione di sospendere temporaneamente tale emissione secondo quanto previsto nell'articolo "Determinazione del valore patrimoniale netto per quota" facente parte del titolo "Sospensione del calcolo". Nell'ambito del presente Regolamento, l'espressione "Giorno lavorativo" indica un giorno qualsiasi in cui le banche e le borse valori sono aperte per le normali attività in Lussemburgo e in Italia, e l'espressione "Giorno di valutazione" va intesa come Giorno lavorativo, o qualsiasi altro arco temporale, definito nel prospetto informativo per ogni Comparto, oppure se tale giorno è festivo in una delle località interessate e di conseguenza viene impedito il calcolo dell'equo valore di mercato degli investimenti nel Fondo, il Giorno di valutazione coinciderà con il primo Giorno lavorativo immediatamente successivo a tale festività. La Società ha il diritto di accettare o rifiutare *in toto* o in parte qualsiasi richiesta di sottoscrizione.

Il prezzo di sottoscrizione per Quota è basato sul Valore patrimoniale netto per quota nel Giorno di valutazione, a condizione che la domanda di sottoscrizione sia pervenuta alla Società di gestione prima delle ore 14.00, ora di Lussemburgo, nel giorno lavorativo precedente il Giorno di valutazione; le domande pervenute dopo questo termine saranno evase nel Giorno di valutazione successivo. Come indicato nelle descrizioni dei singoli comparti, può essere applicata una commissione di sottoscrizione massima pari al 5 % del valore patrimoniale netto che, previo accordo della Società di gestione, sarà retrocessa all'agente o alla banca responsabile del collocamento della/e quota/e. Questa commissione non include necessariamente le commissioni straordinarie che possono essere applicate dai collocatori di programmi d'investimento pluriennale.

Le richieste di sottoscrizione vanno effettuate mediante invio di una domanda di sottoscrizione secondo la forma deliberata congiuntamente dalla Società di gestione e della Banca depositaria.

Il Fondo accetta pagamenti in tutte le maggiori valute liberamente convertibili effettuati non oltre quattro Giorni lavorativi dopo il relativo Giorno di valutazione. Se il pagamento viene effettuato in una valuta diversa dalla valuta di riferimento, gli eventuali costi di conversione valutaria saranno a carico del Sottoscrittore.

La Società di gestione è autorizzata a posticipare le domande di sottoscrizione, ove non vi sia certezza che il pagamento giunga alla Banca depositaria entro la data stabilita. In questo caso, le Quote saranno di norma assegnate solo dopo la ricezione della richiesta di sottoscrizione unitamente alle somme incassate o successivamente alla ricezione di un documento comprovante il pagamento irrevocabile entro quattro giorni lavorativi dalla data del Giorno di valutazione. Qualora il pagamento venga effettuato mediante assegno, le quote saranno assegnate solo dopo la conferma dell'incasso dell'assegno. I certificati, se richiesti, saranno emessi solo dietro pagamento integrale delle somme relative alla sottoscrizione.

L'importo minimo dell'investimento iniziale e di quelli successivi nonché, se del caso, la partecipazione minima richiesta sono precisati nei documenti commerciali dei singoli Comparti del Fondo.

9.2 Rimborso delle quote

I Sottoscrittori possono chiedere in qualsiasi momento il rimborso delle proprie Quote.

I rimborsi sono effettuati al Valore patrimoniale netto per Quota nel Giorno di valutazione, a condizione che la domanda di rimborso sia pervenuta alla Società di gestione prima delle 14.00, ora di Lussemburgo, del giorno lavorativo precedente il Giorno di valutazione; le domande ricevute dopo questo termine saranno evase nel Giorno di valutazione successivo. Non è prevista attualmente l'applicazione di una commissione di rimborso.

I rimborsi vanno richiesti inviando alla Società di gestione, o a qualsiasi banca o collocatore appositamente incaricato, una domanda di rimborso secondo la forma deliberata congiuntamente dalla Società di gestione e dalla Banca depositaria. I certificati delle Quote, se emessi, vanno allegati alla domanda stilata nella debita forma unitamente a tutti i documenti necessari ai fini del rimborso secondo quanto specificato nel modulo di richiesta di rimborso.

Le domande di rimborso da parte di un Sottoscrittore che non sia una persona fisica devono essere corredate da un documento comprovante il potere di agire per conto di tale Sottoscrittore o da una procura ritenuta accettabile nella forma e nella sostanza dalla Società di gestione. Le richieste di rimborso effettuate in conformità alla suddetta procedura sono irrevocabili, fatto salvo il diritto, per il Sottoscrittore, di revocare la domanda nel caso in cui la stessa non possa essere onorata per una delle ragioni specificate nel Capitolo "Determinazione del Valore patrimoniale netto per Quota".

Il prezzo del rimborso viene pagato dalla Banca depositaria o dai suoi agenti entro una settimana dal relativo Giorno di valutazione o alla data di ricezione dei documenti di trasferimento da parte della Società di gestione, secondo l'ipotesi che si verifica per ultima. Il rimborso delle Quote avviene di norma nella Valuta di riferimento del Comparto, ma può effettuarsi anche, su richiesta del Sottoscrittore che chiede il rimborso, in un'altra valuta che possa essere liberamente acquistata con la Valuta di riferimento, a condizione che gli eventuali costi di cambio siano dedotti dall'importo pagabile al Sottoscrittore.

Il consiglio di amministrazione può accettare il rimborso delle quote mediante titoli mobiliari dello stesso Comparto a condizione che il Sottoscrittore accetti tale modalità di rimborso, che il rimborso non sia effettuato a danno degli altri detentori di Quote del Comparto e a condizione che la parità tra i Sottoscrittori del Comparto sia preservata in ogni circostanza. Una relazione di stima, il cui costo sarà posto a carico del relativo sottoscrittore, sarà elaborata a tal fine dal revisore (*réviseur d'entreprises agréé*) del Fondo e sarà depositata presso il Tribunale e messa a disposizione a fini di verifica presso la sede legale del Fondo.

Al fine di tutelare gli interessi di tutti i Sottoscrittori, la Società di gestione può, a sua discrezione, ma previa approvazione della Banca depositaria, limitare al 10% del totale delle Quote in circolazione del relativo Comparto il numero di Quote rimborsate nel Giorno di valutazione. In tale fattispecie, la limitazione viene applicata proporzionalmente a tutti i Sottoscrittori che desiderano ottenere il rimborso delle loro Quote in quel preciso Giorno di valutazione, di modo che le Quote vengano rimborsate nella stessa proporzione; le Quote non rimborsate ma che sarebbero state altrimenti rimborsate saranno portate a nuovo e rimborsate, ferma restando la stessa limitazione, nel primo Giorno di valutazione successivo. Nell'ipotesi in cui delle richieste di rimborso vengano così portate a nuovo, la Società di gestione provvede ad avvisarne i Sottoscrittori interessati.

Se in una data qualsiasi, le attività del Fondo o i finanziamenti autorizzati non consentono di liquidare le domande di rimborso inoltrate a causa dell'entità dei rimborsi stessi da effettuare, la Società di gestione può, con l'assenso della Banca depositaria, differire i rimborsi per il periodo di tempo ritenuto necessario per vendere parte delle attività del Fondo e poter, in tal modo, onorare le consistenti richieste di rimborso. Nella fattispecie, tutte le richieste di rimborso senza eccezione sono liquidate al Valore patrimoniale netto per Quota calcolato a tal fine.

La Società di gestione può rimborsare coattivamente l'intera sottoscrizione di qualsiasi Sottoscrittore che non soddisfi gli eventuali requisiti minimi di partecipazione, secondo quanto stabilito nel capitolo 2 del Prospetto informativo.

La Società di gestione può imporre tutte le restrizioni che ritenga necessarie al fine di garantire che Quote del Fondo non vengano acquistate o detenute (a) da un soggetto qualsiasi in violazione di leggi o prescrizioni di qualsiasi paese o pubblica autorità oppure (b) da un soggetto qualsiasi in circostanze che, secondo il parere della Società di gestione, potrebbero comportare per il Fondo delle responsabilità fiscali o altro svantaggio che il Fondo altrimenti avrebbe evitato. Ove del caso, il Fondo potrà rimborsare coattivamente tutte le Quote detenute da uno qualsiasi di questi soggetti.

In conformità al Regolamento di gestione, la Società di gestione può altresì rimborsare coattivamente tutte le Quote di un determinato Comparto qualora, in un momento qualsiasi, il Valore patrimoniale netto di tale Comparto risulti, alla data di valutazione, inferiore a EURO 5 milioni o al controvalore nella Valuta di riferimento.

Le disposizioni di seguito riportate si applicano *mutatis mutandis* anche al rimborso coatto delle Quote.

ARTICOLO 10 – CONVERSIONE

I Sottoscrittori possono convertire tutte o alcune delle loro Quote in Quote di un altro Comparto o di un'altra Categoria in qualsiasi giorno che sia un Giorno di valutazione per entrambi i relativi Comparti o Categorie, presentando apposita domanda alla Società di gestione o a qualsiasi banca o collocatore da questi a tal fine incaricato, allegandovi le relative informazioni.

Le domande di conversione devono pervenire alla Società di gestione entro le ore 14:00, ora di Lussemburgo, del Giorno lavorativo precedente il Giorno di valutazione. Tutte le domande di conversione che pervengano alla Società di gestione dopo l'ora specificata saranno evase nel Giorno di valutazione successivo al Valore patrimoniale netto in essere in quel momento.

La Società di gestione si riserva la facoltà di rifiutare una domanda di conversione qualora l'importo da convertire in un altro Comparto o in un'altra Categoria di Quote sia inferiore all'Importo minimo di sottoscrizione applicabile o qualora l'esecuzione di tale richiesta determini per il Sottoscrittore un saldo di Quote nel Comparto o nella Categoria di origine inferiore all'Importo minimo di sottoscrizione applicabile. I suddetti importi minimi non tengono conto degli eventuali oneri di conversione applicabili. La conversione sarà altresì rifiutata se il computo del Valore patrimoniale netto di uno dei Comparti di pertinenza viene sospeso.

Il tasso applicabile in qualsiasi giorno di valutazione per la conversione dell'insieme o di una parte delle Quote di un Comparto o Categoria (il "Comparto originario") in Quote di un altro Comparto o Categoria (il "nuovo Comparto") sarà determinato in conformità alla formula di seguito riportata.

Fermi restando gli oneri specificati nel capitolo 2 (essendo la commissione massima di conversione fissata al 3% del Valore patrimoniale netto per Quota del nuovo Comparto) o altra disposizione del Prospetto informativo, le Quote di tutti i Comparti possono essere convertite in Quote di un altro Comparto in qualsiasi Giorno di valutazione secondo la seguente formula:

A = B x C x E/D laddove:

"A" = il numero di Quote del nuovo Comparto da assegnare;

"B" = il numero delle Quote detenute in precedenza;

"C" = il Valore patrimoniale netto, meno gli eventuali oneri di conversione applicabili, delle Quote possedute in precedenza;

"D" = il Valore patrimoniale netto delle Quote del nuovo Comparto da assegnare;

"E" = il fattore di conversione della valuta eventualmente applicabile.

Ove sia previsto, la Società di gestione non invierà alcun nuovo certificato rappresentativo delle quote al Sottoscrittore fintantoché non avrà ricevuto il precedente certificato unitamente ad una domanda di conversione debitamente compilata.

ARTICOLO 11 – DETERMINAZIONE DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO PER QUOTA

11.1 Frequenza del calcolo

Il Valore patrimoniale netto per Quota e i prezzi di emissione, rimborso e conversione sono calcolati in ogni Giorno di valutazione secondo quanto stabilito nell'articolo "Emissione e rimborso delle Quote" sulla base del valore delle attività del Fondo ai sensi del sottotitolo "Valutazione delle attività" del presente articolo. Tale calcolo sarà effettuato dall'Agente amministrativo centrale in base alle direttive fissate da e sotto la responsabilità della Società di gestione.

11.2 Calcolo

Il Valore patrimoniale netto per Quota è espresso nella Valuta di riferimento di ciascun Comparto ed è calcolato dividendo il Valore patrimoniale netto del Fondo corrispondente a ciascun Comparto, che è pari (i) al valore delle attività del Fondo corrispondenti a tale Comparto e al reddito maturato sullo stesso, dedotti (ii) le passività del Fondo attribuibili al Comparto e gli eventuali accantonamenti ritenuti prudenti o necessari, per il numero totale delle Quote del Comparto in circolazione nel relativo Giorno di valutazione.

Le percentuali del Valore patrimoniale netto complessivo corrispondenti a ciascuna categoria di Quote nell'ambito di un dato Comparto, sono determinate dal rapporto tra le Quote emesse in ciascuna categoria di Quote di un Comparto e il numero totale di Quote emesse nello stesso Comparto. Queste percentuali saranno successivamente adattate in base alle distribuzioni effettuate e alle emissioni, alle conversioni e ai rimborsi di Quote realizzati, secondo quanto segue: (1) ogniqualvolta viene effettuata una distribuzione, il Valore patrimoniale netto delle Quote che hanno ricevuto un dividendo sarà ridotto dell'importo della distribuzione (determinando una riduzione della percentuale del Valore patrimoniale netto assegnato a queste Quote), mentre il Valore patrimoniale netto delle altre Quote dello stesso Comparto rimarrà invariato (causando un aumento della percentuale del Valore patrimoniale netto assegnato a tali Quote); (2) ogniqualvolta delle Quote vengono emesse, convertite o rimborsate, il Valore patrimoniale netto delle rispettive categorie di Quote nel relativo Comparto sarà aumentato o diminuito dell'importo ricevuto o erogato.

I proventi, al netto degli oneri, risultanti dall'emissione di Quote di un Comparto, saranno imputati nei libri del Fondo al Comparto di pertinenza ed il relativo importo aumenterà la proporzione delle attività nette del Comparto da emettere; le attività e le passività, gli introiti e le spese attribuibili a tali Comparti saranno imputati al Comparto di pertinenza, in base alle disposizioni del presente articolo.

Fermo restando quanto sopra indicato, qualora il consiglio di amministrazione decida di emettere, per un dato Comparto, diverse Categorie e/o Sottocategorie di Quote, il consiglio di amministrazione può anche decidere di calcolare il Valore patrimoniale netto per Quota di una Categoria e/o Sottocategoria nel seguente modo: determinando cioè le attività e le passività del Comparto considerato, in ogni Giorno di valutazione, nella Valuta di riferimento del Comparto. Le Categorie e/o Sottocategorie delle Quote partecipano alle attività del Comparto proporzionalmente al numero delle partecipazioni nel portafoglio. Queste partecipazioni vengono attribuite a o dedotte da una particolare Categoria e/o Sottocategoria in base alle emissioni o ai rimborsi di Quote di ciascuna Categoria e/o Sottocategoria, e saranno successivamente adattate in base alle distribuzioni effettuate e alle operazioni di emissione, conversione e/o rimborsi realizzati. Il valore del numero totale di partecipazioni nel portafoglio corrispondente ad una particolare Categoria e/o Sottocategoria in un dato Giorno di valutazione rappresenta il Valore patrimoniale netto complessivo attribuibile a tale Categoria e/o Sottocategoria di Quote in tale Giorno di valutazione. Il Valore patrimoniale netto per Quota di tale Categoria e/o Sottocategoria è pari al

Valore patrimoniale netto complessivo in quel giorno diviso per il numero totale di Quote di tale Categoria e/o Sottocategoria in circolazione in quel dato momento.

Riguardo ai terzi, il Fondo rappresenta un unico soggetto giuridico. Ne consegue che gli eventuali obblighi che gli competono gravano sulla totalità del Fondo salvo se diversamente convenuto con i creditori, fermo restando che i debiti derivanti da questi obblighi possono essere attribuiti separatamente a singoli Comparti.

Se, dall'ultima determinazione del Valore patrimoniale netto del Fondo, il mercato sul quale viene negoziata o quotata una parte sostanziale degli investimenti del Fondo ha fatto registrare una variazione significativa delle quotazioni, la Società di gestione può, a tutela degli interessi dei Sottoscrittori e del Fondo, annullare la prima valutazione ed effettuare una seconda.

Ove possibile, il reddito degli investimenti, gli interessi esigibili, le commissioni ed gli altri costi (ivi comprese le commissioni di amministrazione e gestione della Società di gestione) vengono calcolati su base giornaliera. Gli oneri sostenuti dal Fondo sono individuati nell'articolo "Oneri e spese del Fondo".

11.3 Sospensione del Calcolo

La Società di gestione può sospendere temporaneamente la determinazione del Valore patrimoniale netto per Quota e quindi l'emissione, il rimborso e la conversione delle Quote di un Comparto in uno dei seguenti casi:

- eccettuati i giorni di normale chiusura, in caso di chiusura di una o più borse valori o uno o più mercati regolamentati sui quali viene quotata una parte sostanziale degli investimenti del Comparto o in caso di chiusura di uno o più mercati valutari nella valuta in cui viene espressa una parte sostanziale delle attività del Comparto o ancora nel corso di qualsiasi periodo in cui gli scambi su tali mercati/borse valori risultano notevolmente limitati o sospesi;
- quando la situazione politica, economica, militare o monetaria o qualsiasi evento di forza maggiore che esuli dalla responsabilità o dal controllo della Società, rendano impossibile la disponibilità delle attività del Comparto, in condizioni ragionevoli e normali, senza arrecare grave pregiudizio agli interessi dei Sottoscrittori;
- in caso di guasto dei mezzi di comunicazione abitualmente utilizzati per valutare gli investimenti dei Comparti oppure quando, per qualsiasi ragione, il valore di qualsiasi attività del Comparto non possa essere determinato con sufficiente celerità ed accuratezza;
- nel caso in cui la Società di gestione sia nell'impossibilità di rimpatriare i fondi necessari per pagare i rimborsi delle Quote o quando, secondo il parere del consiglio di amministrazione della Società di gestione, i trasferimenti di fondi connessi ad operazioni d'investimento o di rimborso di Quote non possono essere realizzate ai normali tassi di cambio.

A fronte di circostanze eccezionali che possano influire negativamente sugli interessi dei Sottoscrittori o nel caso in cui le domande di rimborso superino il 10% del patrimonio netto del Comparto, il consiglio di amministrazione della Società di gestione si riserva il diritto di vendere i titoli necessari prima del calcolo del Valore patrimoniale netto per quota. In tal caso, tutte le domande di sottoscrizione e rimborso, senza alcuna eccezione, vengono trattate al Valore patrimoniale netto per Quota calcolato a tal fine.

La sospensione e relativa cessazione della determinazione del Valore patrimoniale netto per Quota di cui ai precedenti paragrafi devono essere notificate ai Sottoscrittori che hanno presentato domanda di sottoscrizione, rimborso o conversione ed essere pubblicate come disposto al successivo articolo "Pubblicazioni". Salvo che vengano revocate, le loro domande verranno prese in considerazione nel primo Giorno di valutazione successivo al termine della sospensione.

Qualsiasi sospensione in un singolo Comparto non avrà effetto sul calcolo del Valore patrimoniale netto degli altri Comparti.

11.4 Valutazione delle attività

La valutazione del Valore patrimoniale netto per Quota va determinata in base ai seguenti criteri:

I. Le attività del Fondo comprendono:

- 1) tutte le disponibilità liquide in cassa o in deposito, compresi gli eventuali interessi maturati sulle stesse;
- 2) tutti gli effetti e le cambiali pagabili e i crediti esigibili (compresi i proventi di titoli venduti ma non consegnati);
- 3) tutte le obbligazioni, i pagherò, le azioni, i titoli azionari misti, le quote/azioni di organismi d'investimento collettivo, i diritti di sottoscrizione, i warrant, le opzioni ed altri titoli, strumenti finanziari e analoghe attività detenuti o contratti dal Fondo (a condizione che il Fondo possa operare aggiustamenti in coerenza con il successivo paragrafo 1 riguardo alle fluttuazioni del valore di mercato dei valori mobiliari, causate dalla negoziazione ex dividendo, ex diritto o simili);
- 4) tutti i dividendi in azioni, i dividendi in contanti e le ripartizioni di contanti esigibili dal Fondo nella misura in cui le relative informazioni siano ragionevolmente disponibili al Fondo;
- 5) tutti gli interessi maturati su attività fruttifere detenute dal Fondo, salvo ove tali interessi siano incorporati o riflessi nel capitale di queste attività;
- 6) le spese preliminari di costituzione del Fondo, ivi compreso il costo di emissione e di distribuzione delle Quote del Fondo, a condizione che le stesse non siano state ammortizzate;
- 7) tutte le altre attività di qualsiasi genere e natura, ivi comprese le spese pagate in anticipo (risconti attivi).

Il valore di tali attività va determinato come segue:

- 1) Il valore di attività liquide in cassa o in deposito, effetti e cambiali dirette a vista e crediti esigibili, spese prepagate, dividendi in contanti ed interessi annunciati o maturati come sopra indicato e non ancora ricevuti, saranno considerati nel loro ammontare complessivo, salvo ove la riscossione integrale degli stessi risulti comunque improbabile, nel qual caso il valore sarà determinato previa svalutazione che la Società di gestione riterrà opportuno applicare al fine di rifletterne il vero valore.
- 2) Il valore di ogni titolo e derivato finanziario quotati o negoziati in una borsa valori sarà valutato in base all'ultima quotazione disponibile presso la borsa che funge di norma da mercato di riferimento principale per tale titolo o derivato finanziario.
- 3) Il valore di ogni titolo negoziato su qualsiasi altro mercato regolamentato sarà basato sul prezzo di chiusura dell'ultima operazione disponibile nel giorno di valutazione.
- 4) Nel caso in cui qualche titolo detenuto nel portafoglio del Fondo, nel relativo giorno, non sia quotato o negoziato in una borsa o trattato su un qualsiasi altro mercato regolamentato o qualora il prezzo di questi titoli, determinato secondo i disposti dei precedenti paragrafi 2. o 3., non sia rappresentativo, il relativo valore sarà determinato sulla base di un prezzo ragionevolmente prevedibile, stabilito secondo criteri prudenziali ed in buona fede da parte della Società di gestione.
- 5) Il valore dei derivati finanziari che non sono ammessi alla quotazione in alcuna borsa valori né negoziati in alcun altro mercato organizzato va determinato nei Giorni di valutazione abituali del mercato secondo un metodo costante, affidabile e verificabile.
- 6) Il valore delle quote o delle azioni di fondi d'investimento aperti va determinato in base all'ultimo valore patrimoniale netto disponibile al netto degli oneri applicabili. Il valore delle quote o delle azioni di organismi d'investimento collettivo a struttura aperta va determinato in base all'ultimo prezzo di mercato disponibile.

II. Le passività del Fondo comprendono:

- 1) tutti i prestiti assunti, gli effetti ed i debiti da pagare;

- 2) tutti gli interessi maturati sui prestiti del Fondo (compresi gli oneri maturati per impegni relativi a tali prestiti);
- 3) tutte le spese maturate ed esigibili (ivi comprese le commissioni amministrative, commissioni di consulenza e di gestione, nonché le eventuali commissioni di incentivazione e custodia);
- 4) tutte le passività note, presenti e future, ivi compresi tutti gli obblighi contrattuali maturati di pagamento in contanti o in beni, ivi compreso l'importo di eventuali distribuzioni non pagate e dichiarate dal Fondo;
- 5) un opportuno accantonamento per imposte future basate sul capitale e reddito nel Giorno di valutazione, come determinato di volta in volta dal Fondo, ed altre (eventuali) riserve autorizzate ed approvate dalla Società di gestione nonché un (eventuale) accantonamento che la Società di gestione possa ritenere opportuno per coprire eventuali passività del Fondo;
- 6) tutte le altre passività del Fondo di qualsiasi genere e natura, esposte in conformità a principi contabili generalmente accettati. Nel determinare l'ammontare di tali passività, il Fondo deve prendere in considerazione tutti gli oneri e le spese pagabili dal Fondo ai sensi dell'articolo 12 e le spese amministrative o di altra natura aventi carattere di regolarità o periodicità, sulla base di una stima *pro rata temporis* determinata per periodi annuali o di altra durata.

Il valore di tutte le attività e passività non espresse nella Valuta di riferimento del Comparto interessato va convertito nella Valuta di riferimento di tale Comparto, al tasso di cambio in vigore in Lussemburgo nel relativo Giorno di valutazione. In mancanza di tali quotazioni, il tasso di cambio va determinato in buona fede dal consiglio di amministrazione della Società di gestione o in base alle procedure da esso stabilite. Se la Valuta di riferimento di un dato Comparto non coincide con la Valuta di riferimento del Fondo, il Valore patrimoniale netto di tale Comparto viene convertito nella Valuta di riferimento del Fondo.

Il consiglio di amministrazione della Società di gestione può, a propria discrezione, consentire l'uso di altri metodi di valutazione qualora ritenga che tale valutazione sia più idonea a riflettere l'equo valore delle attività del Fondo.

A fronte di circostanze straordinarie che rendano impossibile o inadeguata una valutazione secondo gli orientamenti sopra esposti, la Società di gestione, con prudenza ed in buona fede, applicherà altri criteri atti a configurare una valutazione, che la stessa Società di gestione ritenga, equa in tali circostanze.

ARTICOLO 12 – SPESE ED ONERI A CARICO DEL FONDO

I costi e le spese addebitati al Fondo comprendono:

- la commissione di gestione addebitata dalla Società di gestione per l'adempimento dei propri compiti, pagabile su base trimestrale sulla media del Valore patrimoniale netto, secondo una aliquota massima indicata nel Prospetto nella descrizione dei singoli Comparti;
- tutti i costi connessi alle operazioni;
- le commissioni e spese sostenute dalla Società di gestione o dalla Banca depositaria nel quadro di misure straordinarie adottate nell'interesse del Fondo, ivi compresa la relazione redatta da un esperto oppure le spese legali per contenziosi;
- le parcelle dei consulenti legali e i compensi del revisore;
- le commissioni e le spese addebitate dalla Banca depositaria e dall'Agente amministrativo centrale, concordate con la Società di gestione conformemente alla pratica in uso in Lussemburgo;

- tutte le imposte, tasse e oneri simili eventualmente dovuti a qualche pubblica autorità sulle attività e sui proventi del Fondo;
- le spese di stampa dei certificati delle Quote;
- i costi relativi alla preparazione, alla stampa e al deposito presso qualsiasi autorità competente di documenti amministrativi e memorie informative;
- le spese di rendicontazione e pubblicazione ed in particolare i costi relativi alla preparazione, alla stampa e alla distribuzione, nelle lingue d'interesse del Fondo, di prospetti, relazioni annuali e semestrali e altri rapporti o documenti richiesti dalla legge o dalla regolamentazione vigente;
- le spese e i compensi per la preparazione e/o il deposito del Regolamento di gestione e di ogni altra documentazione riguardante il Fondo, tra cui il Prospetto informativo ed eventuali sue modifiche o integrazioni, presso tutte le autorità che abbiano giurisdizione sul Fondo o sull'offerta delle Quote del Fondo o presso qualsiasi borsa del Granducato di Lussemburgo e in qualsiasi altro paese;
- le spese di pubblicità, promozione e marketing del Fondo;
- il costo relativo alla preparazione, stampa e distribuzione degli avvisi pubblici ai Sottoscrittori, ivi compresi i costi di pubblicazione dei prezzi delle Quote;
- le commissioni e le spese addebitate dalla Banca corrispondente in Italia, come convenuto con la Società di gestione;
- tutti gli oneri amministrativi, operativi e di comunicazione di analoga natura;

Tutte le spese ricorrenti saranno detratte prima dai proventi dei comparti del Fondo, quindi dalle plusvalenze ed infine dalle attività del Fondo. Le altre spese possono essere ammortizzate in un periodo non superiore a cinque anni.

I costi relativi alla costituzione del Fondo e di nuovi Comparti sono ammortizzati in un periodo di 5 anni. Ogni nuovo Comparto ammortizza i propri costi mentre i costi di costituzione iniziale (avviamento) sono ammortizzati esclusivamente dal/dai primo/i Comparto/i creato/o in origine con il Fondo.

I costi e le spese che non possano essere attribuiti ad un particolare Comparto saranno imputati proporzionalmente all'ammontare delle attività nette di ogni Comparto.

I costi di costituzione iniziale sono stimati in circa 100.000 EURO.

ARTICOLO 13 – DISTRIBUZIONI

Alla fine di ogni anno, la Società di gestione può annunciare l'eventuale distribuzione di dividendi relativi a Quote a distribuzione. Tali dividendi vengono calcolati sulla base del reddito netto degli investimenti pagabili dal Fondo su tali Quote e, se ritenuto necessario al fine di mantenere un livello ragionevole di distribuzione di dividendi su tali Quote, tenendo conto anche delle plusvalenze realizzate e/o non realizzate.

I dividendi sono pagabili ai Sottoscrittori alla data dell'assemblea generale annuale o intorno a questa data, all'ultimo indirizzo noto dei Sottoscrittori. I dividendi che non vengono reclamati entro cinque anni dalla data di scadenza decadranno e torneranno al Comparto.

Le Quote ad accumulazione non danno luogo al pagamento di dividendi ai Sottoscrittori. Tuttavia, la Società di gestione può decidere, se opportuno, di distribuire ai Sottoscrittori una parte degli utili accumulati entro i limiti consentiti dalla legge.

Non potrà essere effettuata alcuna distribuzione se in conseguenza della stessa le attività nette del Fondo dovessero scendere al di sotto del valore minimo imposto dalla legge (attualmente il controvalore in EURO di LUF 50 milioni o l'equivalente nella relativa valuta). Inoltre, i dividendi non possono superare un importo pari alla somma del reddito netto annuo degli investimenti e delle plusvalenze nette realizzate da ogni Comparto moltiplicata per la percentuale del Patrimonio netto imputabile alle relative Quote a distribuzione prima della distribuzione.

Dietro apposita domanda, i dividendi possono essere reinvestiti dai Sottoscrittori delle Quote a distribuzione in Quote dello stesso Comparto al prezzo di emissione applicabile nel relativo Giorno di valutazione. Il reinvestimento dei dividendi è gratuito se viene effettuato entro un mese dalla data di esigibilità dei dividendi.

I dividendi vengono pagati ai Sottoscrittori agli indirizzi che gli stessi hanno fornito alla Banca depositaria e all'Agente amministrativo centrale. L'annuncio della distribuzione è pubblicato nel *D' Wort* e almeno in due quotidiani del paese in cui sono vendute le Quote. In ottemperanza alla legge lussemburghese, i dividendi non incassati entro 5 anni decadono e tornano nel relativo Comparto.

ARTICOLO 14 – ESERCIZIO E REVISIONE CONTABILE

L'esercizio fiscale del Fondo ha inizio il primo gennaio e si conclude il trentuno dicembre di ogni anno. Il Fondo pubblica una relazione annuale assoggettata a revisione sull'attività svolta e sulla gestione del proprio patrimonio. I conti devono contenere una dichiarazione della Banca depositaria che attesti il rispetto delle prescrizioni del Regolamento di gestione.

I conti del Fondo saranno tenuti in EURO (la "Valuta di riferimento").

I conti della Società di gestione e quelli del Fondo saranno sottoposti al controllo di un revisore nominato di volta in volta dalla Società di gestione.

ARTICOLO 15 – CONTITOLARI

Si possono iscrivere come contitolari di qualsiasi Quota fino a quattro persone. Il Regolamento di gestione dispone che la Banca depositaria e la Società di gestione possono, ma senza alcun obbligo, esigere che le domande di rimborso o ogni altra istruzione connessa alla contitolarità delle Quote sia controfirmata da tutti i contitolari iscritti; tuttavia, salva analoga domanda o istruzione stilata da un altro contitolare, esse possono accettare domande di rimborso o altre istruzioni firmate, o ricevute, dal contitolare che figura per primo nel registro dei Sottoscrittori.

ARTICOLO 16 – PUBBLICAZIONI

Le relazioni annuali sottoposte a revisione e le relazioni semestrali non sottoposte a revisione sono inviate per posta, gratuitamente, dalla Società di gestione a tutti i Sottoscrittori che ne fanno richiesta e sono inoltre disponibili presso la sede legale della Società di gestione, la Banca depositaria e qualsiasi rappresentante locale.

Ogni altra informazione di carattere finanziario concernente il Fondo o la Società di gestione, ivi compresi il calcolo periodico del Valore patrimoniale netto per Quota, i prezzi di sottoscrizione, rimborso e conversione, è disponibile presso la sede legale della Società di gestione, la Banca depositaria e qualsiasi rappresentante locale. Ogni altra informazione importante che riguardi il Fondo può essere pubblicata in quotidiani (tra i quali almeno una testata lussemburghese) e notificata ai sottoscrittori secondo le modalità determinate di volta in volta dalla Società di gestione.

ARTICOLO 17 – DURATA E LIQUIDAZIONE DEL FONDO E DEI SINGOLI COMPARTI

Il Fondo è costituito per una durata indeterminata. Tuttavia, ferme restando le cause di liquidazione previste dall'articolo 22 della legge del 20 dicembre 2002, il Fondo può essere sciolto e liquidato in qualsiasi momento di comune accordo tra la Società di gestione e la Banca depositaria. La Società di gestione è autorizzata, previo assenso della Banca depositaria, a sciogliere un Comparto nel caso in cui le attività nette del Comparto risultino inferiori a EURO 5 milioni per un periodo di un mese o nel caso in cui si verifichi un mutamento significativo della situazione economica o politica. Qualsiasi decisione o disposizione di liquidazione del Fondo o di un Comparto sarà notificata ai Sottoscrittori e pubblicata, conformemente alle prescrizioni di legge, in due quotidiani (di cui uno lussemburghese), nella gazzetta ufficiale lussemburghese ("Mémorial") ed in ogni altro giornale indicato dalla Società di gestione.

In caso di scioglimento volontario o coatto, la Società di gestione provvede a realizzare le attività del Fondo nel miglior interesse dei Sottoscrittori quindi, in base alle istruzioni impartite dalla Società di gestione, la Banca depositaria distribuisce tra i Sottoscrittori i proventi netti di tale liquidazione, previa detrazione delle relative spese, proporzionalmente al numero di Quote da essi detenute. La Società di gestione può distribuire, secondo criteri di equità, la totalità o parte dei conferimenti in natura del Fondo. Dopodiché viene redatta una relazione di revisione. Secondo quanto previsto dalla legge lussemburghese, al termine della procedura di liquidazione del Fondo, i proventi corrispondenti alle Quote non reclamate saranno custoditi presso la *Caisse des Consignations* [Cassa Depositi] di Lussemburgo fino alla decorrenza del relativo termine di prescrizione. I proventi di liquidazione di un Comparto che rimangano non pagati al termine della procedura di liquidazione saranno custoditi dalla Banca depositaria per un periodo di sei mesi. Trascorso tale periodo, i valori non reclamati saranno depositati presso la *Caisse de Consignation* a favore dei relativi Sottoscrittori.

La procedura di liquidazione del Fondo si applica anche alla liquidazione dei singoli Comparti.

L'emissione, il rimborso, la conversione e la permuta di Quote cessano nel momento in cui viene presa la decisione di sciogliere il Fondo o al verificarsi dell'evento che determina lo scioglimento del Fondo.

La liquidazione o divisione del Fondo non potrà essere richiesta da un Sottoscrittore, né dai suoi eredi o aventi diritto.

ARTICOLO 18 – FUSIONE

Fusione per incorporazione di un Comparto in un altro Comparto

La Società di gestione può, con l'assenso della Banca depositaria, decidere di operare una fusione tra due Comparti mediante incorporazione di un Comparto in un altro. La fusione può essere decisa nel caso in cui il valore delle attività nette di un Comparto scenda al di sotto di 5 milioni di euro o in caso di un mutamento significativo nella situazione economica o politica qualora la Società di gestione lo ritenga necessario nell'interesse dei Sottoscrittori.

In caso di fusione, la relativa decisione deve essere notificata ai Sottoscrittori secondo le stesse modalità di quelle previste per lo scioglimento e la liquidazione. Questa notifica deve indicare, tra l'altro, (1) le condizioni della fusione e (2) la data di attuazione della fusione che dovrà essere posteriore di almeno un mese alla data di pubblicazione o alla data di notificazione, a seconda della data più recente tra le due. Durante questo periodo di un mese, i Sottoscrittori che non sono d'accordo con la fusione possono chiedere il rimborso di tutto o parte delle loro Quote al Valore patrimoniale netto applicabile senza commissioni né costi.

Fusione per incorporazione del Fondo o di un Comparto in un'altra struttura

Nel caso in cui il valore del patrimonio netto del Fondo o di un Comparto sia diminuito fino ad un importo che, secondo quanto stabilito dalla Società di gestione, corrisponde al livello minimo per garantire una gestione economicamente conveniente del Fondo o del Comparto oppure in caso di mutamento significativo della situazione politica o economica, il consiglio di amministrazione della Società di gestione, previo assenso della Banca depositaria, ha facoltà di deliberare la cancellazione delle Quote emesse dal Fondo o dal Comparto e,

dopo aver dedotto le relative spese, assegnare le Quote da emettere a un altro Organismo di investimento collettivo ("OIC") costituito ed organizzato ai sensi delle disposizioni della Parte I della Legge del 20 dicembre 2002 sugli Organismi di investimento collettivo, a condizione che gli obiettivi e le politiche di investimento di tale OIC siano compatibili con gli obiettivi e le politiche di investimento del Fondo o del Comparto e a condizione che vengano adempiute le formalità di seguito precisate.

I Sottoscrittori del Fondo o del Comparto, titolari di quote nominative, devono essere avvisati mediante opportuna comunicazione scritta. Questa comunicazione deve inoltre essere pubblicata nel *Mémorial* [gazzetta ufficiale lussemburghese] e in un quotidiano lussemburghese e può altresì essere pubblicata, secondo quanto ritenuto opportuno dalla Società di gestione, in quotidiani di paesi in cui vengano commercializzate le Quote del Fondo o del Comparto. Tale comunicazione sarà consegnata e pubblicata almeno un mese prima della data in cui avrà effetto la delibera della Società di gestione.

Fino al Giorno lavorativo antecedente l'ultimo Giorno di valutazione che precede la data in cui prende effetto la delibera (ma comunque per almeno un mese), i Sottoscrittori del Fondo o del Comparto hanno diritto di chiedere il rimborso integrale o parziale delle loro Quote al Valore patrimoniale netto per Quota, nel rispetto delle procedure descritte nella sezione "Rimborso delle Quote" senza pagare alcuna commissione di rimborso.

La realizzazione delle condizioni di fusione deve essere approvata da un revisore.

ARTICOLO 19 – MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE

La Società di gestione può, di comune accordo con la Banca depositaria e in conformità con la legge lussemburghese, apportare tutte le modifiche al presente Regolamento di gestione che ritenga necessarie nell'interesse dei Sottoscrittori. Il deposito delle modifiche presso il *Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg* [Registro di commercio e delle società del Granducato di Lussemburgo] sarà reso noto mediante pubblicazione di opportuna notifica sul *Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations de Luxembourg* [gazzetta ufficiale lussemburghese].

ARTICOLO 20 – LEGGE APPLICABILE, FORO COMPETENTE, LINGUA CONTRATTUALE

Eventuali controversie tra Sottoscrittori, Società di gestione e Banca depositaria saranno composte in ottemperanza alla legislazione del Granducato di Lussemburgo e sotto la giurisdizione della Corte distrettuale di Lussemburgo; resta comunque inteso che la Società di gestione e la Banca depositaria potranno assoggettare se stesse ed il Fondo alla giurisdizione dei tribunali dei paesi in cui sono offerte o vendute le Quote, relativamente alle rivendicazioni promosse da Sottoscrittori residenti in tali paesi e alle leggi di tali paesi per quanto attiene a questioni relative a sottoscrizioni, rimborsi, conversioni e permuta da parte di Sottoscrittori residenti negli stessi paesi. L'inglese è la lingua di riferimento del presente Regolamento di gestione.

Regolamento unificato di gestione in vigore dal 3 febbraio 2006.

Per la Società di gestione

[Firma]

Nord Est Asset Management

Per la Banca depositaria

[Firma]

CACEIS Bank Luxembourg

Registrato in Lussemburgo – Società
Addì 27 dicembre 2005

Riferimento: LSO BL/07535

Esatti (€)

Tassa di registro: €12,-

Tassa di bollo: €48,-

Totale €60,-

L'esattore
s. Danielle HARTMANN

Registro di commercio e delle società

B69705 N.: L050113200.3

Depositato lì 29/12/2005